

Ordinanza sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

del 4 luglio 2000

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e l'articolo 26 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996² sulle scuole universitarie professionali (OSUP),

ordina:

Art. 1 Presupposti per il rilascio

Presupposti per il rilascio di un titolo SUP sono:

- a. aver conseguito un diploma di una scuola d'ingegneria STS, di una scuola per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) oppure di una scuola superiore di arti applicate (SSAA) riconosciute;
- b. e poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno cinque anni o la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario.

Art. 2 Pratica professionale riconosciuta

È riconosciuta come pratica professionale un'attività esercitata nel proprio campo professionale, dopo aver conseguito un diploma STS, SSQEA o SSAA.

Art. 3 Corsi postdiploma di livello universitario

I corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni e corrispondere per quanto riguarda l'ammissione, il corpo insegnante e i programmi alle direttive concernenti gli studi postdiploma (art. 6 cpv. 4 OSUP) emanate dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

Art. 4 Presentazione della domanda

¹ La domanda deve menzionare il cognome, il nome, l'indirizzo, l'attinenza e la data di nascita della persona interessata, come pure le indicazioni relative al diploma STS, SSQEA o SSAA di cui è titolare o al corso postdiploma frequentato, rispettivamente quelle relative alla pratica professionale svolta. La domanda dev'essere presentata all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).

RS 414.711.5

¹ **RS 172.010**

² **RS 414.711**

² Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti originali o in copia autenticata:

- a. il diploma o il certificato delle note finali della STS, SSQEA o SSAA;
- b. e i certificati o altri documenti attestanti lo svolgimento di un'attività professionale quinquennale nel campo specifico oppure la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario.

³ L'Ufficio federale può richiedere se necessario altri documenti o informazioni supplementari.

Art. 5 Esame delle domande e decisione

¹ Per esaminare le domande, l'Ufficio federale si avvale della Commissione consultiva (art. 6).

² La Commissione può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.

³ L'Ufficio federale decide sul rilascio del titolo SUP.

Art. 6 Commissione consultiva

¹ Il Dipartimento istituisce una Commissione di sette membri che consiglia l'Ufficio federale nell'esame delle domande (art. 5 cpv. 1). Il Dipartimento nomina il o la presidente della Commissione.

² Nella Commissione dovrà essere rappresentato almeno uno specialista qualificato in ognuno dei campi tecnico, economico e delle arti applicate.

³ I membri della Commissione sono eletti per un periodo di quattro anni.

⁴ La Commissione adotta un regolamento, che dev'essere approvato dal Dipartimento.

⁵ Per il resto hanno validità le disposizioni contenute nell'ordinanza del 3 giugno 1996³ sulle Commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.

⁶ L'Ufficio federale funge da segretariato della Commissione.

Art. 7 Titolo

¹ Al richiedente viene rilasciato il pertinente titolo di una scuola universitaria professionale, in virtù dell'articolo 5 OSUP.

² Con il rilascio del titolo SUP il detentore o la detentrica non è più autorizzato a portare il titolo STS, SSQEA o SSAA conseguito.

³ L'Ufficio federale tiene un elenco delle persone che portano un titolo di scuola universitaria professionale ottenuto in virtù della presente ordinanza.

³ RS 172.31

Art. 8 Diploma

¹ Il candidato può richiedere il diploma corrispondente al suo titolo di scuola universitaria professionale.

² Egli presenta la domanda per il rilascio del diploma unitamente a quella del titolo.

³ Egli paga le spese per il rilascio del diploma.

Art. 9 Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 3, le persone che hanno iniziato gli studi nel 1996/97 devono dimostrare di aver frequentato un corso postdiploma di almeno 100 lezioni.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

4 luglio 2000

Dipartimento federale dell'economia:

Pascal Couchepin